



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 11 agosto 2015

Prot. n. 2959 OR/fs

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

Oggetto: deducibilità dei contributi
integrativi, quando a totale carico
dei professionisti.

Ai Presidenti delle Federazioni regionali degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

Ai Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

e-mail

CIRCOLARE PUBBLICA

Ai componenti il Comitato Amministratore
AGROTECNICI/ENPAIA

LORO SEDI

e-mail

Agli iscritti nell'Albo professionale

LORO SEDI

e-mail

Con la presente si desidera intervenire sui ripetuti quesiti proposti da iscritti nell'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, e contemporaneamente iscritti alla cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA, con versamenti al minimo; questi colleghi chiedono sapere se il contributo integrativo (*che versano nella misura minima di euro 60,00 e che rimane a loro carico*) sia deducibile dal reddito.

In linea generale il contributo integrativo del 2%, essendo pagato dal cliente al professionista (*il quale, a sua volta, lo riversa alla Cassa di previdenza*) non è deducibile dal reddito; diverso è il caso prospettato dai richiedenti i quali, pagando direttamente il contributo minimo (*non avendo effettivamente una reale e consistente attività professionale alle spalle*), ne sostengono personalmente il costo.

UFFICIO DI PRESIDENZA: Agrotecnici

Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ

Tel. 0543/720.908

Fax 0543/795.263



SEDE: Ministero della Giustizia

Via Arenula, 71 - 00186 ROMA

Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531

Fax 06/6813.5409

E-MAIL: agrotecnici@agrotecnici.it - PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it - www.agrotecnici.it

Si ritiene che, in questo solo caso, il contributo integrativo **possa essere dedotto dal reddito**, al pari del contributo soggettivo (*quest'ultimo nella misura del 10% del reddito netto*).

Questa conclusione può trovare riscontro, fra l'altro, anche nella Risoluzione n. 25/E del 3 marzo 2011, con la quale l'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito formulato dall'ENPAB-Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Biologi, ha chiarito che se il contributo integrativo rimane effettivamente a carico del professionista, senza possibilità di rivalsa verso il cliente, in tal caso è possibile portare detto contributo in deduzione al proprio reddito.

La **chiave interpretativa** per considerare deducibile dal reddito il contributo integrativo (2%) è il fatto che lo stesso sia pagato dal professionista, senza possibilità di rivalsa o ripetizione nei confronti del cliente.

Si ritiene siano pertanto deducibili dal reddito anche le quote di contribuzione integrativa eventualmente versate volontariamente, per qualunque ragione (*ricostruzione della carriera pensionistica, versamento volontario per il raggiungimento del periodo minimo di requisito, ecc.*).

Nel senso sopra indicato è il parere dello scrivente Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE


(Roberto Orlandi)